



Giovedì 29/05/2014

Circolare 14 maggio 2014 Agenzia Entrate sul bonus 80 euro in busta paga

A cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando

Chiarimenti dubbi interpretativi e riepilogo degli aspetti fondamentali della normativa.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, fornisce ulteriori chiarimenti al fine di cercare di chiarire i numerosi dubbi di interpretazione in merito al bonus introdotto dall'art. 1 del DL n. 66/2014 che i datori di lavoro potranno corrispondere in busta paga ai lavoratori che ne hanno diritto a partire dalle buste paga di maggio 2014.

BENEFICIARI BONUS 80 EURO

Il Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 ha stabilito la corresponsione di un credito di imposta pari a € 640 per l'anno 2014 (€ 80 al mese da Maggio a Dicembre) che spetta unicamente e in misura intera ai percettori di reddito complessivo 2014 (quindi stimato) compreso tra gli € 8.000 e € 24.000, con azzeramento decrescente fino a € 26.000. Quindi se il lavoratore ha un reddito compreso tra € 24.000 e € 26.000 il bonus spetta in misura decrescente fino ad azzerarsi quando si raggiungono € 26.000 di reddito complessivo.

ESCLUSI DAL BONUS 80 EURO

Va posto in evidenza che sono esclusi dal bonus coloro che avendo redditi molto bassi (sotto 8.000 €) hanno l'irpef azzerata per mezzo delle detrazioni per lavoro dipendente (infatti il bonus di 80 euro è un credito di imposta e quindi se il dipendente non ha alcuna imposta trattenuta non potrà avere diritto a tale bonus di 80 euro).

COSA SI INTENDE PER REDDITO COMPLESSIVO STIMATO NELL'ANNO 2014

Per reddito complessivo stimato per l'anno 2014 si intendono tutti i proventi tassabili che il lavoratore/contribuente può percepire nel corso del 2014 quindi è dato, a titolo esemplificativo, dalla somma dei redditi percepiti per uno o più rapporti di lavoro dipendente o assimilato - esempio collaboratori coordinati e continuativi e a progetto - , redditi di lavoro autonomo, redditi di terreni e fabbricati - quindi vanno considerati nel calcolo del reddito complessivo eventuali canoni di affitto percepiti dal contribuente/lavoratore inclusi quelli con cedolare secca - redditi di pensione, redditi diversi ecc). Si sottolinea che non rappresenta reddito complessivo il reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze.

SE IL REDDITO COMPLESSIVO STIMATO NELL'ANNO 2014 SUPERA € 26.000



Se il reddito complessivo prodotto dal lavoratore nel 2014 supera € 26.000 si perde il diritto al bonus anche se la sola retribuzione presso il datore di lavoro è inferiore a tale soglia di € 26.000. Infatti, la presenza di un reddito superiore a 26.000 euro fa venir meno il diritto al bonus e implica l'obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.

esempio: oltre al rapporto di lavoro con il datore di lavoro 1, con un reddito presunto per il 2014 è di € 15000 e quindi darebbe la possibilità di avere il bonus di 80,00 €, in busta paga, il lavoratore presume di avere nel corso di tutto il 2014 un altro rapporto di lavoro dipendente con il datore di lavoro 2, con un reddito che si cumula al precedente ed è stimabile in € 18.000 ed infine presume di percepire nel corso di tutto il 2014 un affitto mensile che per il 2014 si stima di € 6000, in tal caso il reddito complessivo stimato 2014 del lavoratore / contribuente sarebbe di euro € 15.000+€ 18.000+€ 6.000= € 39.000 quindi superiore a € 26000 e quindi, stando a questi dati stimati non gli spetterebbe il bonus.

PER RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI IN CORSO DELL'ANNO 2014 E PER PART TIME

Se il rapporto di lavoro non dura tutto l'anno il bonus va parametrato (esempio se il lavoratore è stato assunto in data 01.04.2014 gli spettano non € 640,00 fino a dicembre ma euro 480,00 pari a 9/12 di € 640,00).

Il bonus spetta interamente anche se l'orario di lavoro è part time (ovviamente se sono rispettati tutti i requisiti e fino a capienza dell'irpef).

ASPETTI DA CONSIDERARE NEL CALCOLO DEL REDDITO ANNUO 2014 STIMATO

Il bonus di € 80,00 al mese dovrebbe essere riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro che dovrà stimare il reddito complessivo annuo del 2014. Ma il datore di lavoro è a conoscenza solamente del reddito stimato per il 2014 prodotto dal lavoratore nella sua azienda e non è a conoscenza degli ulteriori redditi che potrebbe percepire il lavoratore nel corso del 2014 (redditi di lavoro autonomo, altri redditi di lavoro subordinato, redditi da terreni e fabbricati esempio affitto percepito e redditi diversi come sopra dettagliato) a meno che il lavoratore non lo indichi esplicitamente.

E' indispensabile portare a conoscenza di ciascun lavoratore che il superamento dei redditi sopra riportati obbliga il datore di lavoro a recuperare gli importi corrisposti entro dicembre 2014 o nel mese di superamento.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL BONUS NEL CASO DI SUPERAMENTO LIMITE DI REDDITO ANNUO STIMATO 2014

Si evidenzia inoltre che, in caso di superamento del reddito complessivo annuo 2014 massimo, per motivi diversi non a conoscenza del datore di lavoro (es. altro rapporto di lavoro dipendente, pensione o ulteriore rapporto di collaborazione autonoma, ecc) il credito di € 640,00 non risulterà spettante e, ove corrisposto,



dovrà essere restituito in sede di conguaglio di fine anno o di compilazione della denuncia dei redditi (730 o Unico).

PRESENZA DI PIU' RAPPORTO DI LAVORO CONTESTUALI

In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d'imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva (sempre tenendo conto del limite massimo di reddito complessivo per l'anno 2014 di € 26.000).

Per evitare spiacevoli trattenute, i lavoratori che ritengano di superare in corso d'anno il limite di € 24.000 e 26.000, sono tenuti a darne comunicazione tempestiva al datore di lavoro.

COME INFORMARE CORRETTAMENTE OGNI LAVORATORE:

Risulta opportuno portare a conoscenza ciascun lavoratore degli aspetti fondamentali della norma attraverso una informativa sintetica circa le condizioni del bonus, in modo che si cerchi di limitare al massimo la possibilità che il lavoratore/contribuente si trovi a dover restituire (come prevede la norma) tale bonus ottenuto in busta paga, in sede di conguaglio di fine anno o di compilazione del prossimo mod Unico o 730 .

(Fonti: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, decreto Legge n.66 del 24 Aprile 2014, Agenzia delle Entrate Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014)

Dott.ssa Cristina Orlando